

11 SET 2018

Comune di Cento - c\_c469  
Codice AOO: c\_c469\_AOO - P  
2018/0049664 del 25/09/2018  
Cla: 7.14

**Proposte di modifica dei seguenti allegati all'ACCORDO COMUNALE concordati sottoscritto dalle Organizzazioni sindacali della Proprietà e d 6/06/2018, pubblicato in Comune di Cento in data 19/07/2018.**



**ASPPI, SICET, SUNIA, UNIAT, UPPI, UNIONCASA, CONFABITARE, ASSOCASA, CONFEDILIZIA**

**Richiamato** l' ACCORDO COMUNALE sui contratti locativi concordati, predisposto ai sensi di quanto disposto dalla Legge 431/98 e successive modifiche ed integrazioni e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 16.01.2017;

**Atteso** che tale Accordo è stato sottoscritto, in data 6/06/2018, dalle sopra richiamate Organizzazioni sindacali dei Proprietari e degli Inquilini e pubblicato dal Comune di Cento in data 19/07/2018;

**Considerato:**

- che in fase di prima applicazione le predette OO.SS hanno riscontrato alcuni errori materiali e imperfezioni nei contenuti dei seguenti allegati:

Tabella 1 (Tabelle delle Tariffe Zone Omogenee );

Allegato A - Locazione abitativa (Legge 9 dicembre 1998 n. 431 – art 2 comma 3);

Allegato B – Locazione di natura transitoria (Legge 9 dicembre 1998 n. 431 – art 5 comma 1)

Allegato C- Locazione abitativa per studenti universitari (Legge 9 dicembre 1998 n. 431 – art 5 comma 3)

**Dato atto:**

- che le predette OO.SS. intendono dare risposta immediata a tali errori materiali al fine di una corretta applicazione dell'Accordo;

**convengono e stipulano quanto segue:**

di modificare l'Accordo comunale sui contratti locativi concordati sottoscritto dalle Organizzazioni sindacali della Proprietà e degli Inquilini in data 6/06/2018, pubblicato in Comune di Cento 19/07/2018 nel senso di sostituire gli allegati sopra richiamati con i seguenti:

Tabella 1 (Tabelle delle Tariffe Zone Omogenee) modificata

Allegato A - Locazione abitativa (Legge 9 dicembre 1998 n. 431 – art 2 comma 3) modificato

Allegato B – Locazione di natura transitoria (Legge 9 dicembre 1998 n. 431 – art 5 comma 1) modificato

Allegato C- Locazione abitativa per studenti universitari (Legge 9 dicembre 1998 n. 431 – art 5 comma 3) modificato

Ferrara, Li 11 settembre 2018

**SUNIA**

Sindacato Unitario Nazionale  
Inquilini ed Assegnatari  
Federazione Provinciale - FERRARA  
Via Garibaldi, 185  
41013 Cento (FE) - Tel. 0532/207637

**UNIONCASA  
FERRARA**

**Confabitare**  
Associazione Proprietari Immobiliari  
Via Bologna, 172 - 44122 FERRARA  
Tel. 0532 1716334

UNIAT  
Fed. Prop. Immo.

UPPI

**E**  
COMUNE DI CENTO  
c\_c469\_AOO - PG  
Protocollo N.0049664/2018 del 25/09/2018  
Documento Principale

Piccoli Proprietari Immobiliari  
Associazione Sindacale  
A.S.P.P.I.  
Via Garibaldi, 185  
Ferrara  
Tel. 209890 - Fax 211474

**Sicet**  
Sindacato Inquilini Casa e Territorio - Ferrara  
Corso Piave, 60 - 44121 Ferrara (FE)  
Tel. 0532/777075  
E-mail: ferrara@sicet.it - C.F.: 93076620381

11 SET 2018

## NOTA A VERBALE

Il SICET, in merito all'Accordo Territoriale sui canoni del Comune di Cento, in attuazione alla Legge 431/98 e del D.M. 16 gennaio 2017, che **dichiara di sottoscrivere, condividendone sia la parte normativa che la parte economica**, intende sottolineare con questa nota, le proprie riserve, per quanto concerne i contratti transitori, nella parte in cui si prevede la possibilità di stipulare un contratto transitorio, in deroga ai casi indicati dal presente accordo, mediante l'assistenza di una organizzazione della proprietà e di una organizzazione dei conduttori.

Si teme, infatti, che si possano creare le condizioni per uno snaturamento dello "stato di eccezione" della locazione transitoria, che potrebbe determinare forme di precarietà contrattuale, creando situazioni di grande disomogeneità sul territorio, in riferimento all'art 13 della L. 431/98.



*Ugo Gian*  
Sindacato Inquilini Casa e Territorio - Ferrara  
Corso Piave, 60 - 44121 Ferrara (FE)  
Tel. 0532/777811 - Fax 0532/777625  
E-mail: ferrara@sicet.it - C.F.: 93025620381

**Tabella delle tariffe delle zone omogenee (allegato 1)**

Rev. 11/09/2018

11 SET 2018

**"ZONA CENTRALE" - CENTRO ABITATO DI CENTO (Vedi piantina GEOPLAN)**

SUPERFICIE	FASCIA MINIMA	FASCIA MEDIA	FASCIA MASSIMA
fino a mq. 35	€ 7,40	€ 8,40	€ 9,40
da mq 36 a 49	€ 6,40	€ 7,40	€ 8,40
da mq 50 a 59	€ 6,00	€ 7,00	€ 8,00
da mq 60 a 69	€ 5,50	€ 6,50	€ 7,50
da mq 70 a 79	€ 5,00	€ 6,00	€ 7,00
da mq 80 a 89	€ 4,70	€ 5,70	€ 6,70
da mq 90 a 99	€ 4,50	€ 5,50	€ 6,50
da mq 100 a 109	€ 4,35	€ 5,35	€ 6,35
superiore a mq 109	€ 4,20	€ 5,20	€ 6,20

GARAGE SINGOLO	GARAGE DOPPIO
€ 36,00	€ 50,00
€ 36,00	€ 50,00
€ 36,00	€ 50,00
€ 36,00	€ 50,00
€ 36,00	€ 50,00
€ 36,00	€ 50,00
€ 36,00	€ 50,00
€ 36,00	€ 50,00
€ 36,00	€ 50,00

**"RENAZZO CORPO RENO" - CENTRO ABITATO, di Renazzo e Corpo Reno (Vedi piantina GEOPLAN)**

SUPERFICIE	FASCIA MINIMA	FASCIA MEDIA	FASCIA MASSIMA
fino a mq. 35	€ 6,00	€ 6,70	€ 7,40
da mq 36 a 49	€ 5,50	€ 6,50	€ 7,50
da mq 50 a 59	€ 5,40	€ 6,00	€ 6,60
da mq 60 a 69	€ 4,40	€ 5,00	€ 5,60
da mq 70 a 79	€ 4,00	€ 4,60	€ 5,40
da mq 80 a 89	€ 3,60	€ 4,40	€ 5,20
da mq 90 a 99	€ 3,50	€ 4,30	€ 5,10
da mq 100 a 109	€ 3,40	€ 4,20	€ 5,00
superiore a mq 109	€ 3,30	€ 4,10	€ 4,90

GARAGE SINGOLO	GARAGE DOPPIO
€ 30,00	€ 35,00
€ 30,00	€ 35,00
€ 30,00	€ 35,00
€ 30,00	€ 35,00
€ 30,00	€ 35,00
€ 30,00	€ 35,00
€ 30,00	€ 35,00
€ 30,00	€ 35,00
€ 30,00	€ 35,00

**"ZONA FORESE" - TERRITORIO COMUNALE RESTANTE (Vedi piantina GEOPLAN)**

SUPERFICIE	FASCIA MINIMA	FASCIA MEDIA	FASCIA MASSIMA
fino a mq. 35	€ 5,50	€ 5,50	€ 6,50
da mq 36 a 49	€ 4,80	€ 4,80	€ 5,80
da mq 50 a 59	€ 3,80	€ 4,40	€ 5,00
da mq 60 a 69	€ 3,00	€ 3,80	€ 4,60
da mq 70 a 79	€ 2,80	€ 3,60	€ 4,40
da mq 80 a 89	€ 2,80	€ 3,40	€ 4,00
da mq 90 a 99	€ 2,70	€ 3,20	€ 3,70
da mq 100 a 109	€ 2,60	€ 3,10	€ 3,60
superiore a mq 109	€ 2,50	€ 3,00	€ 3,50

GARAGE SINGOLO	GARAGE DOPPIO
€ 25,00	€ 30,00
€ 25,00	€ 30,00
€ 25,00	€ 30,00
€ 25,00	€ 30,00
€ 25,00	€ 30,00
€ 25,00	€ 30,00
€ 25,00	€ 30,00
€ 25,00	€ 30,00
€ 25,00	€ 30,00

UNI'AT

*Paolo Poffi*

**UNIONCASA  
FERRARA**

*[Signature]*

**SUNIA**

Sindacato Unitario Nazionale  
Inquilini ed Assegnatari  
Federazione Provinciale - FERRARA  
Corso Isonzo, 18 - Tel. 0532-207637

*[Signature]*

**A.S.P.P.I.**

Associazione Sindacale  
Piccoli Proprietari Immobiliari  
Ferrara

Via Garibaldi n. 185  
Tel. 209890 - Fax 211474

**Confabitare**  
Associazione Proprietari Immobiliari

Via Bologna, 172 - 44122 FERRARA  
Tel. 0532 1716334

**sicet**

Sindacato Inquilini Casa e Territorio - Ferrara  
Corso Piazza, 60 - 44121 Ferrara (FE)  
Tel. 0532/171634 - Fax 0532/171625  
mail: ferrara@sicet.it - C.F.: 9302562038

*UPPI*

*[Signature]*

11 SET 2018

ALLEGATO A

Rev. 11/09/18

### LOCAZIONE ABITATIVA

(Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 2, comma 3)

Il/La sig..... nato a..... il..... residente a.....  
in via.....nc..... di seguito denominato/i locatore/i  
C.F:.....;

concede in locazione

Il/La sig..... nato a..... il..... residente a.....  
in via.....nc..... di seguito denominato conduttore  
C.F:.....;

che accetta per sé e suoi aventi causa,

A) l'unità immobiliare posta in via .....n.....  
piano..... int. .... composta di n. .... vani, oltre cucina e servizi, dotata altresì dei seguenti elementi accessori  
(indicare quali: soffitta, cantina, autorimessa singola, posto macchina in comune o meno, ecc.)

L'unità immobiliare risulta: *non ammobiliata /parzialmente/ totalmente ammobiliata*

*In alternativa*

B) una porzione dell'unità immobiliare posta in .....via.....nc  
piano ..... int. .... composta di n. .... vani, oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi accessori  
(indicare quali: soffitta, cantina, autorimessa singola, posto macchina in comune o meno, ecc. ).....

I locali sopra richiamati sono: *non ammobiliati /parzialmente/ totalmente ammobiliati*

*(Cancellare le parti che non interessano).*

Censita al N.C.E.U. di Ferrara al Foglio.....Mapp.....Sub.....Cat.....R.C. €.....

Attestato di Certificazione Energetica n.....rilasciato da.....in data.....

### DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA DI SICUREZZA IMPIANTI

Secondo la legge n. 46/90 e successive leggi intervenute: dotazione di impianto di riscaldamento con C.T. e libretto di riscaldamento con C.T. e libretto di:

- **Impianto termico**, dotato di libretto d'impianto, messo a norma come da documentazione rilasciata dalla ditta in data.....;
- **Impianto Elettrico** già esistente messo a norma come da dichiarazione rilasciata dalla ditta..... in data.....
- **Impianto Idraulico** privo di certificazione in quanto il fabbricato è di costruzione antecedente l'entrata in vigore della Legge 46/90;

V.A.

## La locazione è disciplinata dalle seguenti pattuizioni

### Articolo 1- (durata)

Il contratto è stipulato per la durata di ..... anni tre , dal ..... al ....., e alla prima scadenza, ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo, il contratto è prorogato di diritto di due anni, fatta salva la facoltà di disdetta da parte del locatore che intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all'articolo 3 della legge n. 431/98, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui al citato articolo 3. Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna parte ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni ovvero per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza.

In mancanza della comunicazione, il contratto è rinnovato tacitamente alle stesse condizioni per la durata di 3 anni. Nel caso in cui il locatore abbia riacquisito la disponibilità dell'alloggio alla prima scadenza e non lo adibisca, nel termine di dodici mesi dalla data in cui ha riacquisito tale disponibilità, agli usi per i quali ha esercitato la facoltà di disdetta, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle stesse condizioni di cui al contratto disdettato o, in alternativa, ad un risarcimento pari a trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione corrisposto.


### Articolo 2- (Canone)

Il canone annuo di locazione, secondo quanto stabilito dall'Accordo territoriale tra le Organizzazioni sindacali della Proprietà e degli Inquilini, stipulato ai sensi dell'articolo 2 comma 3, della legge n. 431/98, depositato presso il comune di Cento in data 19/07/2018, è convenuto in euro ....., che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo di bonifico bancario, ovvero....., in n..... rate eguali anticipate di euro ..... entro il giorno ... di ogni mese.

1) Il locatore opta per il régime fiscale della c.d cedolare secca, disciplinata dall'art 3 Dlgs 14 marzo 2011 n.23. Per effetto di tale normativa il locatore rinuncia sin da ora per l'intera durata del contratto di locazione a chiedere l'aggiornamento conseguente alla variazione ISTAT. Non sono dovute le spese di bollo e di registrazione. Resta ferma per il locatore la possibilità di revocare tale scelta annualmente comunicandone la volontà al conduttore, con onere per entrambe le parti ed in ragione del 50% ciascuna, al pagamento dell'imposta di registro (e di eventuali bolli conseguenti), richiedendo l'applicazione dell'imposta di registro ai sensi dell'art. 8 comma primo, Legge 431/98 nella misura del 70%. Sempre in detta ipotesi il canone potrà essere aggiornato, a richiesta del locatore, nella misura del 75% della variazione assoluta in aumento dell'indice dei prezzi al consumo dell'ISTAT per le famiglie e gli operai e degli impiegati verificatesi rispetto al mese precedente a quello di inizio del presente contratto. (cancellare la parte che non interessa)

#### *In alternativa*

2) Il locatore non opta per la cedolare secca e di conseguenza richiede l'applicazione dell'imposta di registro ai sensi dell'art. 8 comma primo, Legge 431/98 nella misura del 70%. In detta ipotesi il canone potrà essere aggiornato, a richiesta del locatore, nella misura del 75% della variazione assoluta in aumento dell'indice dei prezzi al



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature with 'V.A.' in the middle, and several other signatures on the right.

consumo dell'ISTAT per le famiglie e gli operai e degli impiegati verificatesi rispetto al mese precedente a quello di inizio del presente contratto.

(cancellare la parte che non interessa)

### **Articolo 3- (Deposito cauzionale e altre forme di garanzia)**

A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore versa/non versa al locatore, che con la firma del contratto ne rilascia, in caso, quietanza una somma di euro ..... pari a .....(max tre mensilità) del canone, non imputabile in conto canoni e produttiva di interessi legali, riconosciuti al conduttore al termine di ogni anno di locazione. Il deposito cauzionale così costituito viene reso al termine della locazione, previa verifica sia dello stato dell'unità immobiliare sia dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale.

(Eventuali altre forme di garanzia .....)

### **Articolo 4-(Oneri accessori)**

Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della Tabella oneri accessori, allegato D al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 431/1998 e di cui il presente contratto costituisce l'allegato A.

Sono interamente a carico del conduttore le spese relative ad ogni utenza (energia elettrica, acqua, gas, telefono, riscaldamento, quota spettante delle spese condominiali).

In sede di consuntivo, il pagamento degli oneri anzidetti, compresi quelli condominiali a carico del conduttore, deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore o il suo amministratore o l'amministratore condominiale, ove esistente, dei documenti giustificativi delle spese effettuate.

Per le spese di cui al presente articolo, il conduttore, insieme al pagamento della prima rata del canone annuale, versa una quota di acconto di € ..... (mensile, bimestrale, trimestrale), che non deve essere superiore a quella di sua spettanza risultante dal rendiconto dell'anno precedente. Tali spese saranno oggetto di conguaglio a fine gestione annuale, in base ai consumi effettivamente accertati.

### **Articolo 5- (Spese di bollo e di registrazione)**

Le spese di bollo e di registrazione per il presente contratto sono a carico sia del locatore, sia del conduttore, in ragione del 50% ciascuno. Il locatore provvede alla registrazione del contratto, dandone documentata comunicazione al conduttore - che corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà - e all'Amministratore del condominio ai sensi dell'art. 13 legge 431 del 1998. Le spese di bollo conseguenti all'emissione delle ricevute di pagamento dei canoni restano interamente a carico del conduttore. Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle Organizzazioni sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo.

### **Articolo 6- (Pagamento)**

Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, quale ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualsiasi causa, anche di una sola rata del canone, nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone, costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature with a '3' above it in the center, and several other initials on the right.

### **Articolo 7- (Uso)**

L'immobile deve essere destinato esclusivamente a civile abitazione del conduttore e delle persone con lui conviventi.

Salvo espresso patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocazione e di comodato sia totale sia parziale. Per la successione nel contratto si applica l'articolo 6 della legge n. 392/78, nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 404/1988.

### **Articolo 8-(Recesso del conduttore)**

E' facoltà del conduttore recedere dal contratto in qualsiasi momento, previo avviso da recapitarsi tramite lettera raccomandata almeno (*da uno a tre mesi*) prima.

### **Articolo 9-(Consegna)**

Il conduttore dichiara di aver visitato l'unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all'uso convenuto e, pertanto, di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa. Il conduttore si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare nello stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno; si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini. È in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile. Le parti danno atto, in relazione allo stato dell'unità immobiliare, ai sensi dell'articolo 1590 del Codice civile, di quanto risulta dal verbale di consegna ove presente.

### **Articolo 10-(Modifiche e danni)**

Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore.


Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivare a sé, ai suoi conviventi o a terzi dal comportamento proprio e dei propri conviventi, nonché per fughe di gas, emanazioni nocive, incendio, allagamento, scoppio, altro o per interruzioni incolpevoli di servizi.

### **Articolo 11-(Assemblee)**

Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobiliare locatagli, nelle deliberazioni dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, con un proprio delegato (*se i conduttori sono superiori ad uno*), senza diritto di voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni. Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini, i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.

### **Articolo 12- (Impianti)**

Il conduttore, in caso d'installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata, si obbliga a servirsi unicamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore, in caso di inosservanza, autorizzato a far rimuovere e demolire

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature in the center, and several smaller initials on the right.

ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla può pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge.

Per quanto attiene all'impianto termico autonomo, ove presente, ai sensi della normativa del D.Lgs. n. 192/05, con particolare riferimento all'art. 7 comma 1, il conduttore subentra per la durata della detenzione alla figura del proprietario nell'onere di adempiere alle operazioni di controllo e di manutenzione ordinaria.

#### **Articolo 13 (Accesso)**

Il conduttore deve consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore, nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione.

Nel caso in cui il locatore intenda vendere o locare l'unità immobiliare, in caso di recesso anticipato del conduttore, questi deve consentirne la visita una volta alla settimana, per almeno due ore, con esclusione dei giorni festivi previo appuntamento verbale.

#### **Articolo 14 - (Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale)**

La Commissione di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 431 del 1998, è composta da due membri scelti fra appartenenti alle rispettive Organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore. L'operato nonché modalità di funzionamento della Commissione sono disciplinati dal documento "Procedure di negoziazione e conciliazione stragiudiziale", Allegato E al citato Accordo.

La richiesta di intervento della Commissione, riportata in Allegato E, non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali.

#### **Articolo 15- (Varie)**

A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato.


Per dirimere le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione del seguente contratto le parti convengono di previamente accedere alla Commissione di Conciliazione di cui al punto 14.

Qualora l'esito della commissione stragiudiziale paritetica non dovesse dirimere le controversie relative all'esecuzione del presente contratto e delle sue clausole (esclusi i procedimenti di licenza e sfratto per finita locazione o per morosità e le controversie di cui ai punti 14) le parti convengono di previamente esperire la procedura di mediazione di cui al D. Lgs. 4/3/2010 n. 28, il cui eventuale verbale di conciliazione verrà accettato e posto in applicazione senza remore. In caso di mancata conciliazione le parti potranno rivolgersi alla giurisdizione ordinaria.

Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto.

Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (D.Lgs. n. 196/03 successive modifiche).

Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviando a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/1978 e n. 431 del 1998 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431 del 1998 ed all'Accordo definito in sede locale.

 The bottom of the page features several handwritten signatures in black ink. From left to right, there are approximately seven distinct signatures, some appearing to be initials or stylized names. A small number '5' is written above one of the signatures in the center.

Letto, approvato e sottoscritto ....., li .....

Il locatore .....

Il conduttore .....

A mente degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 3 (Deposito cauzionale e altre forme di garanzia), 4 (Oneri accessori), 6 (Pagamento, risoluzione), 9 (Consegna), 10 (Modifiche e danni), 12 (Impianti), 13 (Accesso), 14 (Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale) e 15 (Varie) del presente contratto.

Il locatore .....

Il conduttore .....

UNIAI  
Peole Poff...  
*[Handwritten signature]*

UNIONCASA  
FERRARA  
*[Handwritten signature]*

**SUNIA**  
Sindacato Unitario Nazionale  
Inquilini ed Assegnatari  
Federazione Provinciale - FERRARA  
Corso Isorzo, 18 - Tel. 0532-207637  
*[Handwritten signature]*

**S.P.P.I.**  
Associazione Sindacale  
Piccoli Proprietari Immobiliari  
Ferrara  
Via Garibaldi n. 185  
Tel. 200000 - Fax 211474  
*[Handwritten signature]*

**Confabitare**  
Associazione Proprietari Immobiliari  
Via Bologna, 172 - 44122 FERRARA  
Tel. 0532 1716334

**sicet**  
Sindacato Inquilini Casa e Territorio - Ferrara  
Corso Piave, 60 - 44121 Ferrara (FE)  
Tel. 0532/777611 - Fax 0532/777625  
E-mail: ferrara@sicet.it - C.F. 93025620381  
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

UPPI  
*[Handwritten signature]*

1.1 SET 2018

ALLEGATO B

Rev. 11.09.08

**LOCAZIONE ABITATIVA DI NATURA TRANSITORIA**  
(Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 5, comma 1)

Il/La sig. .... nato a ..... il ..... residente a .....  
in via ..... nc. .... di seguito denominato/i locatore/i  
C.F. ....;

concede in locazione

Il/La sig. .... nato a ..... il ..... residente a .....  
in via ..... nc. .... di seguito denominato conduttore  
C.F. ....;

che accetta per sé e suoi aventi causa,

A) l'unità immobiliare posta in via ..... n. ....  
piano ..... int. .... composta di n. .... vani, oltre cucina e servizi, dotata altresì dei seguenti elementi accessori  
(indicare quali: soffitta, cantina, autorimessa singola, posto macchina in comune o meno, ecc.)  
.....

L'unità immobiliare risulta: *non ammobiliata /parzialmente/ totalmente ammobiliata*  
*In alternativa*

B) una porzione dell'unità immobiliare posta in ..... via ..... nc  
piano ..... int. .... composta di n. .... vani, oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi accessori  
(indicare quali: soffitta, cantina, autorimessa singola, posto macchina in comune o meno, ecc.) .....

I locali sopra richiamati sono: *non ammobiliati /parzialmente/ totalmente ammobiliati*  
(*Cancellare le parti che non interessano*).

Il locatore si riserva la residua porzione con facoltà di locarla dando atto che il canone di cui all'art. 2 è stato imputato in  
proporzione alla sua superficie.(5)


I locali sopra richiamati sono: *non ammobiliati /parzialmente/ totalmente ammobiliati (4)*  
(*Cancellare la parte che non interessa*).

**Censita al N.C.E.U. di Ferrara al Foglio.....Mapp.....Sub.....Cat.....R.C.€ .....**

**DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA DI SICUREZZA IMPIANTI**

Secondo la legge n. 46/90 e successive leggi intervenute: dotazione di impianto di riscaldamento con C.T. e  
libretto di riscaldamento con C.T. e libretto di:

- **Impianto termico**, dotato di libretto d'impianto, messo a norma come da documentazione rilasciata dalla  
ditta  
in data.....;



- **Impianto Elettrico** già esistente messo a norma come da dichiarazione rilasciata dalla ditta.....  
in data.....
- **Impianto Idraulico** privo di certificazione in quanto il fabbricato è di costruzione antecedente l'entrata in vigore della Legge 46/90;
- **Attestato di Certificazione Energetica** n.....rilasciato da.....in data.....

La locazione è disciplinata dalle seguenti pattuizioni

#### Articolo 1 (durata)

Il contratto è stipulato per la durata di mesi..... dal..... al.....e cesserà inderogabilmente senza bisogno di disdetta.

#### Articolo 2 (Esigenza del locatore/conduuttore)

**A)** Il locatore/conduuttore, nel rispetto di quanto previsto dal DM 16/01/2017 e dall'Accordo comunale depositato in data..... presso il Comune di Ferrara, dichiara la seguente esigenza che giustifica la transitorietà del contatto..... e che documenta allegando, .....  
(Cancellare la parte che non interessa).

**B)** Ai sensi di quanto previsto all'art. 2, comma 4 del D.M. 16/01/17, ex art. 4 comma 2 L. 431/98 e dall'Accordo comunale depositato in data..... presso il Comune di Ferrara, le parti contrattuali assistite rispettivamente dalla Organizzazioni sindacali della proprietà.....e dalla Organizzazione sindacale degli inquilini..... dichiarano che la presente locazione ha natura transitoria per la seguente esigenza del locatore ovvero del conduuttore....., non previste nell'accordo e non documentabili.  
(Cancellare la parte che non interessa).

#### Articolo 3 (Inadempimento delle modalità di stipula)

Il presente contratto è ricondotto alla durata prevista dall'art. 2 comma 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in caso di inadempimento delle modalità di stipula previste dall'art. 2, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto dei Ministri delle infrastrutture e dell'economia e delle finanze ex art. 4 comma 2 della legge 431/98.

In ogni caso, ove il locatore abbia riacquisito la disponibilità dell'alloggio alla scadenza dichiarando di volerlo adibire ad un uso determinato e non lo adibisca, senza giustificato motivo, nel termine di sei mesi dalla data in cui ha riacquisito la detta disponibilità, a tale uso, il conduuttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 431/98 o, in alternativa, ad un risarcimento in misura pari a trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione corrisposto.

#### Articolo 4 (Canone)

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials. On the left, there is a large, stylized signature. Below it is another smaller signature. In the center, there are two more signatures, one of which has a small number '2' written above it. On the right side, there are two more signatures, one of which appears to be a stamp or a specific mark.

Nei Comuni con un numero di abitanti superiore a diecimila, come risultanti dai dati ufficiali dell'ultimo censimento, il canone di locazione, secondo quanto stabilito dall'Accordo territoriale depositato il 19/07/2018 presso il Comune di cento è convenuto in euro ....., importo che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo di bonifico bancario, ovvero ....., in n. .... rate eguali anticipate di euro..... ciascuna entro il giorno ..... di ogni mese.

(Cancellare la parte che non interessa) ( il periodo B non si applica nei contratti con durata inferiore ai 30 giorni).

1) Il locatore **opta** per il regime fiscale della c.d cedolare secca, disciplinata dall'art 3 Dlgs 14 marzo 2011 n.23. Per effetto di tale normativa il locatore rinuncia sin da ora per l'intera durata del contratto di locazione a chiedere l'aggiornamento conseguente alla variazione ISTAT. Non sono dovute le spese di bollo e di registrazione. Resta ferma per il locatore la possibilità di revocare tale scelta annualmente comunicandone la volontà al conduttore **con onere per entrambe le parti ed in ragione del 50% ciascuna, al pagamento dell'imposta di registro (e di eventuali bolli conseguenti), richiedendo l'applicazione dell'imposta di registro ai sensi dell'art. 8 comma primo, Legge 431/98 nella misura del 70%**. Sempre in detta ipotesi il canone potrà essere aggiornato, a richiesta del locatore, nella misura del 75% della variazione assoluta in aumento dell'indice dei prezzi al consumo dell'ISTAT per le famiglie e gli operai e degli impiegati verificatesi rispetto al mese precedente a quello di inizio del presente contratto.

*In alternativa*

2) Il locatore **non opta** per la cedolare secca e di conseguenza richiede l'applicazione dell'imposta di registro ai sensi dell'art. 8 comma primo, Legge 431/98 nella misura del 70%. **In detta ipotesi il canone potrà essere aggiornato, a richiesta del locatore, nella misura del 75% della variazione assoluta in aumento dell'indice dei prezzi al consumo dell'ISTAT per le famiglie e gli operai e degli impiegati verificatesi rispetto al mese precedente a quello di inizio del presente contratto.**

*(cancellare la parte che non interessa)*

#### **Articolo 5 (Deposito cauzionale e altre forme di garanzia)**

A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore versa/non versa (4) al locatore, che con la firma del contratto ne rilascia, in caso, quietanza, una somma di euro..... pari a n. .... mensilità del canone (7), non imputabile in conto canoni e produttiva di interessi legali, riconosciuti al conduttore al termine della locazione. Il deposito cauzionale così costituito viene reso al termine della locazione previa verifica dello stato dell'unità immobiliare e dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale.


(Altre forme di garanzia: .....)

#### **Articolo 6 (Oneri accessori)**

Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della Tabella oneri accessori, allegato D al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 431/1998 e di cui il presente contratto costituisce l'Allegato B.

Sono interamente a carico del conduttore le spese relative ad ogni utenza (energia elettrica, acqua, gas, telefono, riscaldamento e quote condominiali di sua spettanza).

In sede di consuntivo, il pagamento degli oneri anzidetti, compresi quelli condominiali a carico del conduttore, deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere



l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore o il suo amministratore o l'amministratore condominiale, ove esistente, dei documenti giustificativi delle spese effettuate.

Per le spese di cui al presente articolo, il conduttore, insieme al pagamento della prima rata del canone annuale, versa una quota di acconto di € .....(mensile, bimestrale, trimestrale), che non può essere superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell'anno precedente. Tali spese saranno oggetto di conguaglio a fine periodo di gestione annuale o di locazione in base ai consumi effettivamente accertati.

#### **Articolo 7 (Spese di bollo e di registrazione)**

Le spese di bollo e di registrazione per il presente contratto sono a carico sia del locatore, sia del conduttore, in ragione del 50% ciascuno. Il locatore provvede alla registrazione del contratto, dandone documentata comunicazione al conduttore - che corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà - e all'Amministratore del condominio ai sensi dell'art. 13 legge 431 del 1998. Le spese di bollo conseguenti all'emissione delle ricevute di pagamento dei canoni restano interamente a carico del conduttore. Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle Organizzazioni sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo.

#### **Articolo 8 (Pagamento)**

Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del/dei conduttore/i, quale ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualsiasi causa, anche di una sola rata del canone, nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone, costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 della legge n. 392/78.

#### **Articolo 9 (Uso)**

L'immobile deve essere destinato esclusivamente ad uso di civile abitazione del/dei conduttore/i. Salvo patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocare o dare in comodato, in tutto o in parte, l'unità immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto.

#### **Articolo 10 (Recesso del conduttore)**

Il/i conduttore/i ha/hanno facoltà di recedere dal contratto in ogni momento, previo avviso da recapitarsi mediante lettera raccomandata, da comunicarsi almeno 1 mese prima per contratti di durata fino a 6 mesi e non oltre 2 mesi prima per contratti di durata fino a 18 mesi.

#### **Articolo 11 (Consegna)**

Il/i conduttore/i dichiarano di aver visitato l'unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all'uso convenuto e, pertanto, di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa. Il/i conduttore/i si impegna/si impegnano a riconsegnare l'unità immobiliare nello stato in cui l'ha/l'hanno ricevuta, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno; si impegna/si impegnano, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna/si impegnano ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini. È in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile.

Le parti danno atto, in relazione allo stato dell'unità immobiliare, ai sensi dell'articolo 1590 del Codice civile di quanto risulta dall'allegato verbale di consegna ove esistente.

#### **Articolo 12 (Modifiche e danni)**

Il/i conduttore/i non può/non possono apportare alcuna modifica, innovazione, miglora o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore.

Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivare a sé, ai suoi conviventi o a terzi dal comportamento proprio e dei propri conviventi, nonché per fughe di gas, emanazioni nocive, incendio, allagamento, scoppio, altro o per interruzioni incolpevoli di servizi.

#### **Articolo 13 (Assemblee)**

Il/i conduttore/i ha/hanno diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobiliare locatagli, nelle deliberazioni dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha/Hanno inoltre diritto di intervenire, mediante un loro delegato, senza diritto di voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni. Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.

#### **Articolo 14 (Impianti)**

Il conduttore - in caso d'installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata - si obbliga a servirsi unicamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore, in caso di inosservanza, autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla può pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge. Per quanto attiene all'impianto termico autonomo, ove presente, ai sensi della normativa del D. Lgs n. 192/05, con particolare riferimento all'art. 7 comma 1, il conduttore subentra per la durata della detenzione alla figura del proprietario nell'onere di adempiere alle operazioni di controllo e di manutenzione.

#### **Articolo 15 (Accesso)**

Il/i conduttore/i deve/debbono consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione.

Nel caso in cui il locatore intenda vendere o locare l'unità immobiliare, in caso di recesso anticipato del conduttore, questi deve consentirne la visita una volta la settimana, per almeno due ore, con esclusione dei giorni festivi oppure previo accordo verbale.

#### **Articolo 16 (Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale)**


La Commissione di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 431/98, è composta da due membri scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore.

L'operato della Commissione è disciplinato dal documento "Procedure di negoziazione e conciliazione stragiudiziale nonché modalità di funzionamento della Commissione" Allegato E, al sopracitato decreto.

La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali.

#### **Articolo 17 (Varie)**

A tutti gli effetti del presente contratto, comprese la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato.

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in black ink. From left to right, there is a large signature, a smaller signature, a signature with a long horizontal stroke, a small number '5', a signature that appears to be 'V. Z.', another signature, and a final signature with a circular mark.

Per dirimere le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione del seguente contratto le parti convengono di previamente accedere alla Commissione di Conciliazione di cui al punto 16.

Qualora l'esito della commissione stragiudiziale paritetica non dovesse dirimere le controversie relative all'esecuzione del presente contratto e delle sue clausole (esclusi i procedimenti di licenza e sfratto per finita locazione o per morosità e le controversie di cui ai punti 16) le parti convengono di previamente esperire la procedura di mediazione di cui al D. Lgs. 4/3/2010 n. 28, il cui eventuale verbale di conciliazione verrà accettato e posto in applicazione senza remore. In caso di mancata conciliazione le parti potranno rivolgersi alla giurisdizione ordinaria.

Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto.

Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (d.lgs n. 196/03 e successive modifiche).

Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviando a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali, nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed all'Accordo territoriale.

Altre clausole .....

Letto, approvato e sottoscritto

....., li .....

Il locatore .....

Il conduttore .....

A mente degli articoli 1341 e 1342, del Codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 2 (Esigenza del locatore/conduttore), 3 (**Inadempimento delle modalità di stipula**), 4 (Canone), 5 (Deposito cauzionale e altre forme di garanzia), 6 (Oneri accessori), 8 (Pagamento), 9 (Uso), 10 (Recesso del conduttore), 11 (Consegna), 12 (Modifiche e danni), 14 (Impianti), 15 (Accesso), 16 (Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale) e 17 (Varie) del presente contratto.

Il locatore .....

Il conduttore .....

UMIAT  
Pelle Poffi

**sicet**  
Sindacato Inquilini Casa e Territorio - Ferrara  
Corso Piave, 60 - 44121 Ferrara (FE)  
Tel/0532/777611 - Fax 0532/777625  
E-mail: ferrara@sidet.it - C.F.: 93025620381

**UNIONCASA**  
FERRARA  
[Signature]

**SUNIA**  
Sindacato Unitario Nazionale  
Inquilini ed Assegnatari  
Federazione Provinciale - FERRARA  
C.so Isonzo, 18 - Tel. 0532-207637

**A.S.P.P.I.**  
Associazione Sindacale  
Piccoli Proprietari Immobiliari  
Ferrara  
Via Garibaldi n. 185  
Tel. 209890 - Fax 211474

UPPI  
[Signature]

**Confabitare**  
Associazione Proprietari Immobiliari  
Via Bologna, 172 - 44122 FERRARA  
Tel. 0532 1716334

[Signature]

11 SET 2018

ALLEGATO C

Rev. 11.09.18

LOCAZIONE ABITATIVA PER STUDENTI UNIVERSITARI

(Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 5, comma 3)

Il/La sig ..... nato a ..... il ..... residente  
a ..... in via ..... nc ..... di seguito denominato/i locatore/i  
C.F: .....; identificati mediante .....

concede in locazione (totale o parziale)

Il/La sig ..... nato a ..... il ..... residente a .....  
in via ..... nc ..... di seguito denominato conduttore  
C.F: .....; identificato mediante .....

che accetta/accettano, per sé e suoi(loro) aventi causa,

A) l'unità immobiliare posta in via ..... n .....  
piano ..... int ..... composta di n ..... vani, oltre cucina e servizi, dotata altresì dei seguenti elementi accessori  
(indicare quali: soffitta, cantina, autorimessa singola, posto macchina in comune o meno, ecc.) .....  
l'unità abitativa risulta: non ammobiliata /parzialmente/ totalmente ammobiliata

B) porzione di unità abitativa composta da n. camere, ubicata in ..... via ..... nc  
piano ..... int ..... composta di n ..... vani, con uso di cucina e servizi (in comune ovvero in uso esclusivo), e dotata  
altresì dei seguenti elementi accessori (indicare quali: soffitta, cantina, autorimessa singola, posto macchina in  
comune o meno, ecc. ) .....

I locali sono: non ammobiliati /parzialmente/ totalmente ammobiliati

(Cancellare la parti che non interessano)

Censita al N.C.E.U. di Ferrara al Foglio ..... Mapp ..... Sub ..... Cat ..... R.C. € .....


Attestato di Certificazione Energetica n ..... rilasciato da ..... in data .....

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA DI SICUREZZA IMPIANTI

Secondo la legge n. 46/90 e successive leggi intervenute: dotazione di impianto di riscaldamento con C.T. e libretto  
di riscaldamento con C.T. e libretto di:

- **Impianto termico**, dotato di libretto d'impianto, messo a norma come da documentazione rilasciata dalla ditta  
..... in data .....
- **Impianto Elettrico** già esistente messo a norma come da dichiarazione rilasciata dalla ditta .....  
in data .....
- **Impianto Idraulico** privo di certificazione in quanto il fabbricato è di costruzione antecedente l'entrata in vigore  
della Legge 46/90;

La locazione è disciplinata dalle seguenti pattuizioni



### Articolo 1 (Durata)

Il contratto è stipulato per la durata di.....mesi, dal.....al .....

Alla prima scadenza il contratto si rinnova per uguale periodo salvo recesso del conduttore con preavviso da comunicarsi almeno (1 mese e non oltre tre mesi prima), fermo restando che la durata contrattuale non può eccedere i 36 mesi totali.

### Articolo 2 (Natura transitoria)

Secondo quanto previsto dall'Accordo territoriale, stipulato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge n. 431/98, tra Le Organizzazioni sindacali della Proprietà e degli Inquilini, depositato il **19/07/2018** presso il Comune di **Cento**, le parti concordano che la presente locazione ha natura transitoria in quanto il/i conduttore/i espressamente ha/hanno l'esigenza di abitare l'immobile frequentando il corso di studi di ..... presso .....

### Articolo 3- (canone locativo)


Il canone annuo di locazione, secondo quanto stabilito dall'Accordo territoriale definito tra le Organizzazioni sindacali della Proprietà e degli Inquilini e depositato presso il Comune di **Cento** in data **19/07/2018** è convenuto in euro ....., importo che il/i conduttore/i si obbliga/ si obbligano a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo di bonifico bancario, ovvero....., in n. .... rate eguali anticipate di euro. entro la data.....del mese.

1) Il locatore opta per il regime fiscale della c.d cedolare secca, disciplinata dall'art 3 Dlgs 14 marzo 2011 n.23. Per effetto di tale normativa il locatore rinuncia sin da ora per l'intera durata del contratto di locazione a chiedere l'aggiornamento conseguente alla variazione ISTAT. Non sono dovute le spese di bollo e di registrazione. **Resta ferma per il locatore la possibilità di revocare tale scelta annualmente comunicandone la volontà al conduttore con onere per entrambe le parti ed in ragione del 50% ciascuna, al pagamento dell'imposta di registro e (e di eventuali bolli conseguenti), richiedendo l'applicazione dell'imposta di registro ai sensi dell'art. 8 comma primo, Legge 431/98 nella misura del 70%. Sempre in detta ipotesi il canone potrà essere aggiornato, a richiesta del locatore, nella misura del 75% della variazione assoluta in aumento dell'indice dei prezzi al consumo dell'ISTAT per le famiglie e gli operai e degli impiegati verificatesi rispetto al mese precedente a quello di inizio del presente contratto.**

*In alternativa*

2) Il locatore non opta per la cedolare secca e di conseguenza richiede l'applicazione dell'imposta di registro ai sensi dell'art. 8 comma primo, Legge 431/98 nella misura del 70%. **In detta ipotesi il canone potrà essere aggiornato, a richiesta del locatore, nella misura del 75% della variazione assoluta in aumento dell'indice dei prezzi al consumo dell'ISTAT per le famiglie e gli operai e degli impiegati verificatesi rispetto al mese precedente a quello di inizio del presente contratto.**

*(cancellare la parte che non interessa)*



#### Articolo 4- (Deposito cauzionale e altre forme di garanzia)

A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il/i conduttore/i versa/ versano (non versa/non versano) al locatore (che con la firma del contratto ne rilascia, in caso, quietanza) una somma di euro..... pari a n. ....(massimo 3 mensilità) mensilità del canone, non imputabile in conto canoni e produttiva di interessi legali, riconosciuti al/ai conduttore/i al termine della locazione.

Il deposito cauzionale così costituito viene reso al termine della locazione previa verifica dello stato dell'unità immobiliare e dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale.

(Altre forme di garanzia: .....)

Il deposito cauzionale come sopra costituito sarà restituito entro 30 giorni dal termine della locazione e dalla riconsegna materiale dell'immobile, previa verifica dello stato dell'unità immobiliare.

#### Articolo 5 (Oneri accessori)

Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della Tabella oneri accessori, allegato D al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 431/1998 e di cui il presente contratto costituisce l'Allegato C.

Sono interamente a carico del/dei conduttore/i le spese relative ad ogni utenza (energia elettrica, acqua, gas, telefono, riscaldamento, quota spettante delle spese condominiali).

In sede di consuntivo, il pagamento degli oneri anzidetti, compresi quelli condominiali a carico del/dei conduttore/i, deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il/i conduttore/i ha/hanno diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha/hanno, inoltre, diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore o il suo amministratore o l'amministratore condominiale, ove esistente, dei documenti giustificativi delle spese effettuate.

Per le spese di cui al presente articolo, il/i conduttore/i, insieme al pagamento della prima rata del canone annuale, versa/versano una quota di acconto di € ..... (mensile, bimestrale, trimestrale), che non deve essere superiore a quella di sua spettanza risultante dal rendiconto dell'anno precedente. Tali spese saranno oggetto di conguaglio a fine gestione annuale, in base ai consumi effettivamente accertati.

#### Articolo 6-(Spese di bollo e di registrazione)

Le spese di bollo e di registrazione per il presente contratto sono a carico sia del locatore, sia del conduttore, in ragione del 50% ciascuno. Il locatore provvede alla registrazione del contratto, dandone documentata comunicazione al conduttore - che corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà - e all'Amministratore del condominio ai sensi dell'art. 13 legge 431 del 1998. Le spese di bollo conseguenti all'emissione delle ricevute di pagamento dei canoni restano interamente a carico del conduttore. Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle Organizzazioni sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo.

#### Articolo 7- (Pagamento)

Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da

pretese o eccezioni del/dei conduttore/i, quale ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualsiasi causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone, costituisce in mora il/i conduttore/i, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 della legge n. 392/78.

#### **Articolo 8 (Uso)**

L'immobile deve essere destinato esclusivamente ad uso di civile abitazione del/dei conduttore/i. Salvo patto scritto-contrario, è fatto divieto di sublocare o dare in comodato, in tutto o in parte, l'unità immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto.

#### **Articolo 9-(Recesso del conduttore)**

Il/i conduttore/i ha/hanno facoltà di recedere dal contratto in ogni momento, previo avviso da recapitarsi mediante lettera raccomandata (da uno a tre mesi prima). Tale facoltà è consentita anche ad uno o più dei conduttori firmatari ed in tal caso, dal mese dell'intervenuto recesso, la locazione prosegue nei confronti degli altri.

Le modalità di subentro sono così concordate tra le parti: dal mese dell'intervenuto recesso, la locazione prosegue nei confronti degli altri, ferma restando la solidarietà del/dei conduttore/i recedente/i per i pregressi periodi di conduzione. In caso di recesso anticipato di uno dei conduttori, i rimanenti s'impegnano ad informare tempestivamente il locatore, a sottoporre l'eventuale subentrante all'approvazione dello stesso. Sarà condizione insuperabile, per consentire il subentro, l'accettazione scritta delle clausole contenute nel presente contratto ed in particolare quelle relative alla scadenza ed all'ammontare dell'intero canone. Pertanto, il contratto andrà a scadere alla data stabilita sia per gli attuali conduttori sia per tutti coloro che dovessero subentrare al loro posto. Sarà causa di risoluzione immediata del contratto il rilascio dell'appartamento da parte di tutti i firmatari del contratto stesso.


#### **Articolo 10- (Consegna)**

Il/i conduttore/i dichiara/dichiarano di aver visitato l'unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all'uso convenuto e - così - di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode/i della stessa. Il/i conduttore/i s'impegna/s'impegnano a riconsegnare l'unità immobiliare nello stato in cui l'ha/hanno ricevuta, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno. Si impegna/s'impegnano altresì a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, così come s'impegna/s'impegnano ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini. È in ogni caso vietato al/ai conduttore/i compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile.

Le parti danno atto, in relazione allo stato dell'immobile, ai sensi dell'articolo 1590 del Codice civile di quanto risulta dal verbale di consegna ove esistente.

#### **Articolo 11- (Modifiche e danni)**

Il/i conduttore/i non può/ non possono apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore.



V. A. 4



Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivare a sé, ai suoi conviventi o a terzi dal comportamento proprio e dei propri conviventi, nonché per fughe di gas, emanazioni nocive, incendio, allagamento, scoppio, altro o per interruzioni incolpevoli di servizi.

#### **Articolo 12-(Assemblee)**

Il/i conduttore/i ha/hanno diritto di voto, mediante un loro delegato (nel caso in cui i conduttori siano superiori ad uno), in luogo del proprietario dell'unità immobiliare locatagli, nelle deliberazioni dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha/hanno, inoltre, diritto di intervenire, mediante un loro delegato, senza diritto voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni. Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.

#### **Articolo 13-(Impianti)**

Il/i conduttori - in caso di installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata - si obbliga/si obbligano a servirsi unicamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore in caso di inosservanza autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del/dei conduttore/i, il quale/ i quali nulla può/possono pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge.

Per quanto attiene all'impianto termico autonomo, ove presente, ai sensi della normativa del D.lgs 192/05, con particolare riferimento all'art. 7 comma 1, il/i conduttore/i subentra/subentrano per la durata della detenzione alla figura del proprietario nell'onere di adempiere alle operazioni di controllo e di manutenzione ordinaria.

#### **Articolo 14 (Accessi)**


Il/i conduttore/i deve/debbono consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore, nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano, motivandola, ragione.

Nel caso in cui il locatore intenda vendere o, in caso di recesso anticipato del/dei conduttore/i, locare l'unità immobiliare, questi deve/debbono consentirne la visita una volta la settimana, per almeno due ore, con esclusione dei giorni festivi, previo accordo verbale.

#### **Articolo 15- (Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale)**

La Commissione di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 431/98, è composta da due membri scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del/ dei conduttore/i.

L'operato della Commissione è disciplinato dal documento "Procedure di negoziazione e conciliazione stragiudiziale nonché modalità di funzionamento della Commissione", Allegato E, al citato decreto.

 5

La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali.

**Articolo 16- (Varie)**

A tutti gli effetti del presente contratto, comprese la notifica degli atti esecutivi e ai fini della competenza a giudicare, il/i conduttore/i elegge/eleggono domicilio nei locali a lui/loro locati e, ove egli/essi più non li occupi/occupino o comunque detenga/detengano, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato.

Per dirimere le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione del seguente contratto le parti convengono di previamente accedere alla Commissione di Conciliazione di cui al punto 15.

Qualora l'esito della commissione stragiudiziale paritetica non dovesse dirimere le controversie relative all'esecuzione del presente contratto e delle sue clausole (esclusi i procedimenti di licenza e sfratto per finita locazione o per morosità e le controversie di cui ai punti 15) le parti convengono di previamente esperire la procedura di mediazione di cui al D. Lgs. 4/3/2010 n. 28, il cui eventuale verbale di conciliazione verrà accettato e posto in applicazione senza remore. In caso di mancata conciliazione le parti potranno rivolgersi alla giurisdizione ordinaria.

Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto.

Il locatore e il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi con il rapporto di locazione (D. Lgs. 196/03 e successive modifiche).

Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviando a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed agli Accordi di cui agli articoli 2 e 3.

Letto, approvato e sottoscritto

....., li .....  
Il locatore .....  
Il conduttore .....

**psicet**  
Sindacato Inquilini Casa e Territorio - Ferrara  
Corso Piave, 60 - 44121 Ferrara (FE)  
Tel. 0532/777611 - Fax 0532/777625  
E-mail: ferrara@psicet.it - C.F. 93025620387

UMIAT  
*Paolo Poppolini*

**UNIONCASA FERRARA**  
*[Signature]*

**SUNIA**  
Sindacato Unitario Nazionale  
Inquilini ed Assegnatari  
Federazione Provinciale - FERRARA  
Via Isorzo, 18 - Tel. 0532-207637  
*[Signature]*

**A.S.P.P.I.**  
Associazione Sindacale  
Piccoli Proprietari Immobiliari  
Ferrara  
Via Garibaldi n. 185  
Tel. 209890 - Fax 211474  
*[Signature]*

*[Signature]*

**Confabitare**  
Associazione Proprietari Immobiliari  
Via Bologna, 172 - 44122 FERRARA  
Tel. 0532 1716334

*[Signature]*